

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE
di
SILF – SOCIETA' ITALIANA LEASING E FINANZIAMENTI S.P.A.
in
Unione di Banche Italiane Società cooperativa per azioni

redatto ai sensi degli articoli 2501 *ter* e 2505 del Codice Civile

Premesse

- A. Unione di Banche Italiane Società cooperativa per azioni (di seguito, anche “UBI Banca”) è la società capogruppo del Gruppo Bancario Unione di Banche Italiane (di seguito, anche “Gruppo UBI Banca”).
- B. SILF – SOCIETA' ITALIANA LEASING E FINANZIAMENTI S.P.A. (di seguito, anche “SILF”) è una società appartenente al Gruppo UBI Banca ed è detenuta al 100% da UBI Banca.
- C. Il Consiglio di Gestione di UBI Banca ed il Consiglio di Amministrazione di SILF hanno ravvisato l'opportunità di procedere alla fusione per incorporazione di SILF in UBI Banca, nell'ambito di un più ampio progetto di riorganizzazione del comparto del credito al consumo del Gruppo UBI Banca articolato nelle seguenti operazioni societarie:
- conferimento da parte di B@nca 24-7 S.p.A. a favore della controllata in via totalitaria Prestitalia S.p.A., società entrambi appartenenti al Gruppo UBI Banca, del ramo d'azienda relativo all'attività di erogazione e di gestione dei finanziamenti contro cessione del quinto dello stipendio, della pensione e delegazione di pagamento: l'operazione si è perfezionata con efficacia 1 luglio 2012;
 - fusione per incorporazione di B@nca 24-7 S.p.A. in UBI Banca, perfezionatasi con efficacia nei confronti dei terzi a decorrere dal 23 luglio 2012 e con efficacia contabile e fiscale dall'1 gennaio 2012.

Ciò premesso, il Consiglio di Gestione di UBI Banca ed il Consiglio di Amministrazione di SILF hanno redatto e approvato il presente progetto di fusione ai sensi degli articoli 2501 *ter* e 2505 del Codice Civile, relativo all'incorporazione di SILF in UBI Banca.

1) Società partecipanti alla fusione

Incorporante

Unione di Banche Italiane Società cooperativa per azioni, in forma abbreviata UBI Banca, con sede legale e direzione generale in Bergamo - Piazza Vittorio Veneto n. 8, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al registro delle imprese di Bergamo 03053920165, capitale sociale Euro 2.254.366.897,50, interamente versato e suddiviso in n. 901.746.759 azioni con valore nominale unitario di Euro 2,50, iscritta all'albo delle banche al n. 5678.

L'incorporante ha per oggetto, in breve, l'attività di raccolta del risparmio e di esercizio del credito.

Incorporanda

SILF – SOCIETA' ITALIANA LEASING E FINANZIAMENTI S.P.A., in forma abbreviata SILF S.P.A., con sede legale in Cuneo - Via Roma n. 13 e direzione in Cuneo - Via Luigi Gallo n. 1, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al registro delle imprese di Cuneo 01725800047, capitale sociale Euro 2.000.000,00, interamente versato e suddiviso in n. 2.000.000 di azioni con valore nominale unitario di Euro 1,00, iscritta all'albo delle banche al n. 5487, iscritta con il n. 16777 nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.



L'incorporanda ha per oggetto l'attività di promozione e collocamento di prodotti bancari e finanziari e l'attuale assetto azionario sarà mantenuto fino alla data di assunzione delle decisioni in ordine alla fusione di cui all'articolo 2502 del Codice Civile.

2) **Statuto sociale della società incorporante**

Risultando l'incorporanda interamente posseduta dall'incorporante, le azioni dell'incorporanda verranno annullate senza concambio di nuove azioni dell'incorporante, per cui il capitale sociale dell'incorporante non farà registrare alcuna variazione in dipendenza della fusione.

Non sono previste modifiche dello statuto dell'incorporante in connessione alla fusione. Detto statuto è allegato al presente progetto di fusione.

3) **Rapporto di cambio, modalità di assegnazione delle azioni e decorrenza della partecipazione agli utili delle nuove azioni**

Non procedendosi all'emissione di nuove azioni dell'incorporante, al presente progetto di fusione non si applicano - ai sensi dell'articolo 2505 del Codice Civile - le disposizioni di cui all'articolo 2501 *ter*, primo comma, numeri 3), 4) e 5) del Codice Civile, riguardanti l'indicazione - rispettivamente - del rapporto di cambio delle azioni, delle modalità di assegnazione delle nuove azioni e della data di decorrenza della partecipazione agli utili da parte delle nuove azioni; inoltre, sempre ai sensi dell'articolo 2505 del Codice Civile, non vengono redatte la relazione dell'organo amministrativo di cui all'articolo 2501 *quinquies* del Codice Civile e la relazione degli esperti di cui all'articolo 2501 *sexies* del Codice Civile.

4) **Decorrenza degli effetti della fusione**

Ai sensi dell'articolo 2504 *bis* del Codice Civile, la fusione avrà effetto nei confronti dei terzi dalla data dell'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione nel registro delle imprese di Bergamo e di Cuneo, ovvero dalla data successiva eventualmente indicata nell'atto di fusione.

Come consentito dall'articolo 2504 *bis* del Codice Civile e conformemente a quanto disposto dall'articolo 172 del DPR 917/1986, le operazioni dell'incorporanda saranno imputate al bilancio dell'incorporante - anche a fini fiscali - a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui la fusione avrà effetto nei confronti dei terzi.

5) **Trattamenti particolari**


Non vengono riservati specifici trattamenti a favore di particolari categorie di soci e di possessori di titoli diversi dalle azioni..

6) **Vantaggi particolari a favore degli amministratori**

Non sono previsti vantaggi particolari per i soggetti cui compete l'amministrazione delle società partecipanti alla fusione.

7) **Altre informazioni**


- La situazione patrimoniale delle società partecipanti alla fusione di cui all'articolo 2501 *quater* del Codice Civile è riferita alla data del 30 giugno 2012, ferma comunque restando l'assunzione della situazione patrimoniale ad una data successiva nel caso in cui ciò si rendesse necessario al fine di ottemperare alle disposizioni contenute nel medesimo articolo 2501 *quater* del Codice Civile.
- La fusione in esame non rientra nella fattispecie disciplinata dall'articolo 2501 *bis* del Codice Civile (Fusione a seguito di acquisizione con indebitamento).
- In forza di quanto previsto dall'articolo 2505 del Codice Civile e dall'articolo 46 dello statuto sociale dell'incorporante, la decisione in ordine alla fusione di cui all'articolo 2502 del Codice Civile sarà assunta - quanto all'incorporante - dal Consiglio di Sorveglianza, fermo comunque



restando il diritto dei soci dell'incorporante medesima che rappresentano almeno il 5% del capitale sociale di richiedere - ai sensi e nei termini di cui all'articolo 2505 del Codice Civile - che la decisione venga assunta dall'assemblea straordinaria dei soci; per quanto concerne l'incorporanda, pur prevedendo l'articolo 13 dello statuto sociale la competenza del Consiglio di Amministrazione ad assumere la deliberazione in ordine alla presente fusione, la decisione in ordine alla stessa verrà assunta dall'assemblea sociale.

Sono fatte salve le variazioni che verranno eventualmente apportate al presente progetto di fusione da qualsiasi Autorità, a condizione che non venga modificato in modo sostanziale il contenuto dello stesso.

Allegato: statuto dell'incorporante

UNIONE DI BANCHE ITALIANE
CONSIGLIO DI GESTIONE
Il Presidente


S T A T U T O

TITOLO I

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, DURATA E SEDE DELLA SOCIETA'

ARTICOLO 1

E' corrente la società

Unione di Banche Italiane Società cooperativa per azioni
in forma abbreviata anche solo

UBI Banca

(la "Società"), che tale denominazione ha assunto per effetto della fusione, ispirata al principio di pariteticità tra le società partecipanti, di "Banche Popolari Unite Società cooperativa per azioni" (in forma abbreviata anche "BPU Banca") e "Banca Lombarda e Piemontese Società per Azioni" (in forma abbreviata anche "Banca Lombarda").

ARTICOLO 2

La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2100, con facoltà di proroga.

ARTICOLO 3

La Società ha sede legale in Bergamo e sedi operative in Brescia e Bergamo.

TITOLO II

OGGETTO SOCIALE

ARTICOLO 4

La Società, ispirandosi ai principi tradizionali del Credito Popolare, ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme, sia direttamente sia tramite società controllate, tanto nei confronti dei propri Soci quanto dei non Soci.

A tale fine, essa può, con l'osservanza delle disposizioni vigenti e previo ottenimento delle prescritte autorizzazioni, compiere, sia direttamente sia tramite società controllate, tutte le operazioni ed i servizi bancari e finanziari, nonché le altre attività consentite agli enti creditizi, compresi l'emissione di obbligazioni e l'erogazione di finanziamenti regolati da leggi speciali.

La Società può inoltre compiere ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.

La Società, nel perseguire il vantaggio dei Soci, accorda particolare attenzione alla valorizzazione delle risorse del territorio dove è presente tramite la rete distributiva propria e del Gruppo. In aderenza alle proprie finalità istituzionali la Società accorda ai clienti Soci agevolazioni in ordine alla fruizione di specifici servizi.

Per conseguire le proprie finalità, la Società può aderire ad associazioni e consorzi del sistema bancario, sia in Italia che all'estero.

La Società, nella sua qualità di capogruppo del Gruppo Unione di Banche Italiane, in forma abbreviata anche Gruppo UBI Banca (il "Gruppo"), ai sensi dell'art.61, quarto comma, del D.Lgs. 1° settembre 1993, n.385, emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle società componenti il Gruppo, anche per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia e nell'interesse della stabilità del Gruppo stesso.

TITOLO III

CAPITALE SOCIALE, SOCI E AZIONI

ARTICOLO 5

Il capitale sociale è variabile ed illimitato; è rappresentato da azioni nominative del valore nominale di Euro 2,50 (due virgola cinquanta) ciascuna.

L'emissione di nuove azioni può essere deliberata:

- a) in via straordinaria, dall'Assemblea straordinaria dei Soci, nel rispetto di quanto previsto dall'art.2441 cod.civ., con le maggioranze ed i quorum previsti dal presente Statuto per la costituzione e le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria, con facoltà di delega al Consiglio di Gestione, ma previa autorizzazione del Consiglio di Sorveglianza per l'esercizio, nel rispetto della normativa pro tempore vigente, delle facoltà previste dagli artt.2420-ter e 2443 cod.civ.;
- b) in via ordinaria, dal Consiglio di Gestione secondo le disposizioni di legge e le norme regolamentari vigenti in materia.

Il capitale sociale può essere aumentato anche con conferimenti di crediti e beni in natura.

Fino a quando le azioni della Società saranno quotate nei mercati regolamentati, l'emissione di nuove azioni può avvenire solo nel rispetto di quanto previsto dal precedente comma secondo, lettera a).

L'assemblea del 9 maggio 2009 ha attribuito, ai sensi dell'art. 2420-ter cod. civ., al Consiglio di Gestione la facoltà di emettere, in una o più volte, previa autorizzazione del Consiglio di Sorveglianza, entro e non oltre il 31

dicembre 2009, obbligazioni convertibili in azioni ordinarie della Società da offrire in opzione agli azionisti per un importo massimo di Euro 640.000.000,00, con conseguente aumento di capitale a servizio della conversione per un controvalore complessivo massimo di Euro 640.000.000,00, comprensivo del sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 256.000.000 azioni ordinarie della Società del valore nominale di Euro 2,50 ciascuna, godimento regolare, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, da porre al servizio esclusivo della conversione delle obbligazioni convertibili, con facoltà per il Consiglio di Gestione di stabilire il valore nominale, il prezzo di sottoscrizione e il rapporto di opzione delle obbligazioni convertibili, l'entità della cedola da attribuire agli strumenti comunque in misura non inferiore al 5%, il rapporto di conversione in azioni della Società, gli eventi e le modalità di aggiustamento del rapporto di conversione, il regolamento delle obbligazioni convertibili e così pure un premio e comunque modalità di conversione secondo i criteri stabiliti dall'assemblea nonché durata, l'importo dell'aumento di capitale sociale a servizio della conversione, che, complessivamente non potrà comunque eccedere il controvalore massimo di Euro 640.000.000,00, il numero di azioni da emettere, nonché ogni altro termine e condizione dell'emissione e offerta delle obbligazioni convertibili e del conseguente aumento di capitale.

Il Consiglio di Gestione, in data 27 maggio 2009 e 18 giugno 2009 - in attuazione totale della delega conferita all'organo amministrativo giusta delibera dell'Assemblea Straordinaria del 9 maggio 2009, verbalizzata a rogito notaio Dottor Armando Santus, di Bergamo, repertorio n.29916, Raccolta n.13620, iscritta presso il Registro delle Imprese di Bergamo in data 15 maggio 2009 - ha deliberato di emettere n.50.129.088 obbligazioni convertibili, del valore nominale di Euro 12,75 cadauna, per l'importo nominale complessivo pari a Euro 639.145.872,00

(seicentotrentanovemilionicentoquarantacinquemilaottocentoseventantadue) da offrire in opzione a coloro che risulteranno essere azionisti della Società alla data di inizio del periodo di sottoscrizione, secondo il rapporto di n.4 (quattro) obbligazioni convertibili per ogni n.51 (cinquantuno) azioni della Società possedute e, conseguentemente, di aumentare il capitale sociale a servizio delle obbligazioni convertibili per l'importo massimo di Euro 639.145.872,00 (seicentotrentanovemilionicentoquarantacinquemilaottocentoseventantadue)

antadue), da liberarsi anche in più riprese mediante l'emissione di massime 255.658.348 azioni ordinarie UBI Banca, del valore nominale di Euro 2,50 ciascuna, godimento regolare, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie UBI Banca in circolazione alla data di emissione e da porre a servizio esclusivo delle obbligazioni convertibili.

ARTICOLO 6

Possono essere ammesse a Socio le persone fisiche, con esclusione di quelle che si trovino nelle condizioni previste dal successivo Articolo 7.

Le persone giuridiche e gli altri enti collettivi possono divenire Soci della Società, purchè designino per iscritto la persona fisica autorizzata a rappresentarli; nessun cambiamento di quest'ultima è opponibile alla Società finchè non sia stata ad essa regolarmente notificato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I minori possono essere ammessi a Socio a richiesta del loro rappresentante legale il quale li sostituisce in tutti i rapporti con la Società.

Le persone come sopra designate, i rappresentanti legali di persone fisiche, così come i rappresentanti comuni di cui al secondo comma dell'Articolo 15 del presente Statuto, possono esercitare tutti i diritti spettanti ai Soci, ma, in tale veste, non sono eleggibili alle cariche sociali.

ARTICOLO 7

Non possono essere ammessi quali Soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati e coloro che abbiano riportato condanne che comportino interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.

ARTICOLO 8

Chi intende diventare Socio deve esibire al Consiglio di Gestione il certificato di partecipazione al sistema di gestione accentrata e presentare al Consiglio stesso domanda scritta contenente, oltre all'indicazione delle azioni possedute, le generalità, il domicilio, la cittadinanza ed ogni altra informazione e/o dichiarazione dovute per legge o per Statuto o richieste dalla Società in via generale.

Ai fini dell'ammissione a Socio è richiesta la presentazione della certificazione attestante la titolarità di almeno 250 azioni.

E' facoltà del Consiglio di Gestione determinare l'entità delle spese di istruttoria della domanda, ove accolta, da porre a carico del nuovo Socio ammesso.

Nella domanda di ammissione, l'aspirante Socio deve dichiarare di sottoporsi agli obblighi previsti dallo Statuto, dai

regolamenti e dalle deliberazioni sociali.

ARTICOLO 9

Avute presenti le disposizioni di legge sulle banche popolari, ogni decisione sull'accoglimento delle domande di ammissione a Socio è adottata dal Consiglio di Gestione, anche alla luce dei criteri generali indicati dal Consiglio di Sorveglianza, avuto esclusivo riguardo agli interessi oggettivi della Società, incluso quello alla sua indipendenza ed autonomia, e al rispetto dello spirito della forma cooperativa ed è comunicata all'interessato. Al fine della valutazione di tali requisiti si terrà conto, tra l'altro, di eventuali pregressi rapporti di coloro che hanno presentato domanda di ammissione con società del Gruppo.

ARTICOLO 10

Il rifiuto di ammissione a Socio, congruamente e coerentemente motivato in relazione ai criteri di cui all'Articolo 9, deve essere comunicato per iscritto al domicilio del richiedente entro 60 (sessanta) giorni dal momento in cui la domanda sia pervenuta alla Società.

ARTICOLO 11

Il rifiuto di ammissione a Socio può essere sottoposto dall'interessato all'esame del Collegio dei Probiviri, costituito a norma di Statuto e integrato con un rappresentante dell'aspirante Socio, ai sensi dell'art. 30, quinto comma, del D.Lgs. 1° settembre 1993, n.385.

Il rifiuto di ammissione a Socio, per chi fosse regolarmente intestatario di azioni della Società, produce unicamente l'effetto di non consentire l'esercizio dei diritti diversi da quelli aventi contenuto patrimoniale.

ARTICOLO 12

La qualità di Socio si acquista, a seguito della delibera di ammissione, con l'iscrizione nel libro Soci.

Fermo restando quanto previsto al precedente Articolo 5, quarto comma, nel caso di ammissione di nuovo Socio a seguito di emissione di azioni deliberata dal Consiglio di Gestione in via ordinaria ai sensi dell'Articolo 5, secondo comma, lettera b), il Socio deve provvedere al previo versamento dell'importo delle azioni sottoscritte, del sovrapprezzo determinato ai sensi dell'art. 2528, secondo comma, cod. civ., della tassa di ammissione, nonché degli interessi di conguaglio.

Per tutti gli effetti dello Statuto e della legge, ogni Socio, assumendo tale qualità, elegge domicilio presso la sede della Società, salva la facoltà di comunicare per iscritto un proprio diverso domicilio.

ARTICOLO 13

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il Consiglio di Gestione può deliberare l'esclusione del Socio in caso di:

- a) interdizione, inabilitazione o condanna ad una pena che comporti l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici;
- b) fallimento o assoggettamento ad altra procedura concorsuale;
- c) provata attività dannosa per l'interesse e per il prestigio della Società;
- d) inadempienza alle obbligazioni contrattuali assunte verso la Società.

La deliberazione di esclusione deve essere notificata all'interessato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'ultimo domicilio risultante agli atti della Banca, inviata entro 30 (trenta) giorni dalla data della delibera del Consiglio di Gestione.

Il Socio escluso, qualora non intenda proporre opposizione ai sensi del terzo comma dell'art. 2533 cod.civ., può ricorrere al Collegio dei Probiviri, entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica. Il Collegio dei Probiviri decide sul riesame della deliberazione entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento del ricorso ed il Consiglio di Gestione decide in modo definitivo con decisione motivata.

L'esclusione ha effetto dall'annotazione nel Libro Soci.

ARTICOLO 14

Il recesso dalla Società è ammesso nei soli casi consentiti dalla legge, con le modalità e con gli effetti previsti dalla normativa vigente.

ARTICOLO 15

L'azione è indivisibile.

Nel caso di comproprietà di un'azione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dalla vigente normativa. Se il rappresentante comune non è stato nominato o se di tale nomina non è stata data comunicazione alla Società, le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla Società ad uno qualsiasi dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti.

Le azioni sono trasferibili nei modi di legge. Fino a quando il cessionario delle azioni non abbia ottenuto l'ammissione a Socio, egli può esercitare i soli diritti aventi contenuto patrimoniale.

La cessione da parte del Socio dell'intera partecipazione, rilevata dalla Società, comporta la perdita della qualità di Socio.

Il Consiglio di Gestione può acquistare o rimborsare le azioni

della Società secondo il disposto dell'art.2529 cod.civ., nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato, destinati a tali fini dall'Assemblea dei Soci. Le azioni acquistate possono essere ricollocate oppure estinte.

In ogni caso di rimborso, il Socio o i suoi aventi causa sono tenuti a consegnare la certificazione attestante il possesso dei relativi titoli.

L'importo del rimborso è infruttifero.

ARTICOLO 16

Le azioni possono essere oggetto di esecuzione forzata ad iniziativa della Società in ogni caso di inadempimento delle obbligazioni del Socio verso la Società medesima secondo quanto previsto dalla legge.

ARTICOLO 17

La partecipazione al patrimonio e agli utili è proporzionata alle azioni possedute.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono esigibili restano devoluti alla Società ad incremento della riserva legale.

ARTICOLO 18

Nessuno può possedere un numero di azioni superiore a quello massimo consentito dalla legge.

In caso di superamento del limite e di suo accertamento la Società procederà secondo le disposizioni di legge vigenti.

ARTICOLO 19

In caso di morte del Socio il rapporto sociale continua con gli eredi del defunto. Tuttavia l'opponibilità alla Società del trasferimento delle azioni è condizionata all'adempimento delle formalità di legge e, per gli eredi che non siano già Soci, all'ottenimento dell'autorizzazione prevista dal terzo comma dell'Articolo 15 del presente Statuto. Il caso di comproprietà è regolato dal secondo comma del citato Articolo 15.

TITOLO IV

ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 20

L'esercizio delle funzioni sociali, secondo le rispettive competenze, è demandato:

- a) alla Assemblea dei Soci;
- b) al Consiglio di Gestione;
- c) al Consiglio di Sorveglianza;
- d) al Consigliere Delegato;
- e) alla Direzione Generale;
- f) al Collegio dei Probiviri.

TITOLO V
ASSEMBLEA DEI SOCI

ARTICOLO 21

L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, vincolano tutti i Soci, anche se assenti o dissenzienti.

ARTICOLO 22

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria:

a) nomina e revoca i membri del Consiglio di Sorveglianza e determina la remunerazione (stabilendo altresì la medaglia di presenza) dei consiglieri di sorveglianza, nonché un ulteriore importo complessivo per la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, poteri o funzioni, importo che verrà ripartito secondo quanto previsto all'Articolo 44; elegge il Presidente ed il Vice Presidente Vicario del Consiglio di Sorveglianza con le modalità di cui all'Articolo 45. La revoca dei membri del Consiglio di Sorveglianza deve essere debitamente motivata;

b) approva:

- le politiche di remunerazione a favore dei Consiglieri di Gestione;

- i piani di remunerazione e/o di incentivazione basati su strumenti finanziari;

c) delibera in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio di Sorveglianza e, ai sensi dell'art. 2393 e dell'art. 2409-decies cod.civ., in merito alla responsabilità dei membri del Consiglio di Gestione, ferma la competenza concorrente del Consiglio di Sorveglianza;

d) delibera sulla distribuzione degli utili, previa presentazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato approvati ai sensi dell'art. 2409-terdecies cod.civ.;

e) nomina e revoca la società incaricata della revisione legale dei conti;

f) approva il bilancio d'esercizio nel caso di mancata approvazione da parte del Consiglio di Sorveglianza ovvero qualora ciò sia richiesto da almeno due terzi dei membri del Consiglio di Sorveglianza;

g) delibera sulle altre materie attribuite dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria dei Soci delibera in merito alle modifiche dello Statuto sociale, sulla nomina, sulla revoca, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni

altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza.

L'Assemblea si riunisce in tutti i casi previsti dalla legge e dal presente Statuto, ed è convocata dal Consiglio di Gestione, ovvero, ai sensi dell'art.151-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.58, dal Consiglio di Sorveglianza ovvero ancora da almeno due dei suoi componenti, fatti comunque salvi gli ulteriori poteri di convocazione previsti dalla legge.

In ogni caso, l'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per deliberare sugli argomenti devoluti alla sua competenza per legge o per Statuto.

La convocazione di Assemblee ordinarie e straordinarie su richiesta dei Soci ha luogo senza ritardo a seguito della presentazione della domanda motivata portante gli argomenti da trattare che deve essere sottoscritta da almeno un ventesimo dei Soci aventi diritto al voto alla data della richiesta.

Con le modalità, nei termini e nei limiti stabiliti dalla legge, un numero di Soci non inferiore ad 1/40 (un quarantesimo) dei Soci aventi diritto alla data della richiesta può, con domanda scritta, chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare in Assemblea, quale risulta dall'avviso di convocazione della stessa. Le sottoscrizioni dei Soci devono essere autenticate ai sensi di legge ovvero dai dipendenti della Società o di sue controllate a ciò autorizzati. La legittimazione all'esercizio del diritto è comprovata da idonea documentazione attestante il possesso delle azioni alla data di presentazione della domanda.

ARTICOLO 23

L'Assemblea si riunisce alternativamente, nella città, o provincia, di Bergamo e nella città, o provincia, di Brescia.

ARTICOLO 24

Le Assemblee vengono convocate mediante avviso - contenente l'indicazione degli argomenti da trattare, del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza e di quant'altro prescritto dalle applicabili disposizioni di legge - pubblicato nei termini prescritti dalla normativa vigente sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. L'avviso deve inoltre essere affisso nelle dipendenze della Società.

L'Assemblea in seconda convocazione può essere indetta con lo stesso avviso che convoca la prima, per un giorno successivo, ma non oltre il trentesimo giorno da quello fissato per la prima convocazione.

ARTICOLO 25

La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla

Società, effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. Al riguardo possono intervenire in Assemblea, nel rispetto delle norme di legge, i soci per i quali detta comunicazione sia stata effettuata alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ovvero entro il diverso termine stabilito dalla normativa vigente. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il termine sopra indicato, purchè entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

Per l'intervento in Assemblea, l'esercizio del voto e per l'eleggibilità alle cariche sociali è necessario che la qualità di Socio sia posseduta da almeno 90 (novanta) giorni decorrenti dall'iscrizione a libro Soci.

ARTICOLO 26

Il Socio ha un solo voto qualunque sia il numero delle azioni possedute.

Il Socio ha facoltà di farsi rappresentare mediante delega scritta rilasciata ad altro Socio avente diritto di intervenire in Assemblea.

La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della Società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste, né alla società di revisione legale alla quale sia stato conferito il relativo incarico o al responsabile della revisione legale dei conti della Società, né a soggetti che rientrano in una delle altre condizioni di incompatibilità previste dalla legge.

Salvo quanto previsto dall'art.2372, secondo comma, cod.civ., la delega può essere conferita soltanto per singole Assemblee, con effetto anche per le convocazioni successive, e non può essere conferita con il nome del rappresentante in bianco.

Ciascun Socio non può rappresentare per delega più di 3 (tre) Soci.

Non è ammesso il voto per corrispondenza.

I componenti del Consiglio di Gestione, così come i componenti del Consiglio di Sorveglianza, non possono votare nelle deliberazioni concernenti la loro responsabilità.

Il diritto di voto in caso di pegno o di usufrutto sulle azioni spetta soltanto al Socio.

ARTICOLO 27

L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è validamente

costituita, in prima convocazione, quando sia presente, in proprio o per rappresentanza e delega, almeno un ventesimo dei Soci aventi diritto di voto.

In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti, mentre quella straordinaria, fermo quanto disposto al successivo Articolo 28, è regolarmente costituita con l'intervento, in proprio o per rappresentanza e delega, di almeno 1/400 (un quattrecentesimo) dei Soci aventi diritto di voto.

Qualora nella giornata non fosse possibile esaurire l'ordine del giorno, il Presidente dell'Assemblea ne disporrà la prosecuzione a non oltre il settimo giorno successivo, dandone comunicazione verbale agli intervenuti senza bisogno di ulteriore avviso. Nella seconda tornata l'Assemblea si costituisce e delibera con le stesse maggioranze stabilite per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'Assemblea di cui si effettua la continuazione.

ARTICOLO 28

L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, salvo quanto diversamente disposto nel presente Statuto, delibera a maggioranza assoluta di voti; a parità di voti la proposta si intende respinta. Qualora l'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, fosse chiamata a deliberare in merito a una proposta riguardante un'operazione con parti correlate formulata dai competenti organi della Società in presenza dell'avviso contrario del comitato costituito ai sensi del Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche e avesse approvato tale proposta nel rispetto dei quorum deliberativi previsti dal presente Statuto, il perfezionamento di tale operazione sarà impedito qualora sia presente in Assemblea un numero di soci non correlati rappresentante almeno il 3% del capitale sociale con diritto di voto della Società e la maggioranza di tali soci non correlati votanti abbia espresso il proprio voto contrario.

La nomina, per quanto di competenza dell'Assemblea, alle cariche sociali, deve essere fatta a scrutinio segreto e con le modalità di cui all'Articolo 45.

In ogni caso, ferma ogni diversa disposizione inderogabile di legge, per l'approvazione delle deliberazioni riguardanti il cambiamento dell'oggetto sociale, l'eliminazione o la soppressione delle sedi operative di Brescia e Bergamo, così come previste ed identificate all'Articolo 3, lo scioglimento anticipato della Società determinato da fatti previsti dalla legge, esclusa l'ipotesi di cui al n.6 dell'art.2484 cod.civ,

l'abrogazione o la modifica degli Articoli 23 e 36 dello Statuto e/o l'introduzione di ogni altra disposizione incompatibile con il dettato di tali articoli, così come l'approvazione della modifica o abrogazione del presente capoverso e/o del quorum deliberativo previsto nel medesimo, è richiesto, anche in Assemblea di seconda convocazione, il voto favorevole di almeno un ventesimo di tutti i Soci aventi diritto di voto.

Ferma sempre ogni diversa inderogabile disposizione di legge, per l'approvazione delle deliberazioni riguardanti l'abrogazione o la modifica degli Articoli 45, sesto comma, 48, sesto comma e 49, commi sesto, settimo ed ottavo dello Statuto, nonché del presente capoverso e del quorum deliberativo previsto nel medesimo, è richiesto anche in Assemblea di seconda convocazione, il voto favorevole di almeno un ventesimo di tutti i Soci aventi diritto di voto, che a loro volta rappresentino almeno il 20% del capitale sociale sottoscritto e versato al novantesimo giorno antecedente quello della Assemblea.

Per le deliberazioni da assumere su richiesta dell'Autorità di Vigilanza Creditizia in relazione a modifiche di norme di legge l'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, delibera a maggioranza assoluta di voti; in tali casi, per le deliberazioni di competenza del Consiglio di Sorveglianza, si applicano le disposizioni di cui all'Articolo 48, quinto comma.

ARTICOLO 29

L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Sorveglianza o, in sua assenza, dal Vice Presidente Vicario del Consiglio di Sorveglianza o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Presidente del Consiglio di Gestione ovvero ancora, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal Vice Presidente del Consiglio di Gestione; assente o impedito che sia anche quest'ultimo, da altra persona designata dall'Assemblea medesima.

Il Presidente del Consiglio di Sorveglianza potrà comunque sempre delegare il Presidente del Consiglio di Gestione a presiedere l'Assemblea dei Soci, e della intervenuta delega il Presidente del Consiglio di Gestione darà conto in apertura dei lavori assembleari.

Spetta al Presidente dell'Assemblea di accertare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto degli intervenuti a partecipare all'Assemblea, di constatare se questa sia regolarmente costituita ed in numero valido per deliberare, di

dirigere e regolare la discussione, nonché di stabilire le modalità per lo svolgimento delle votazioni, accertandone i relativi risultati.

L'Assemblea, su proposta del Presidente, nomina il Segretario e quattro scrutatori.

Nel caso di Assemblea straordinaria, o quando il Presidente lo reputi opportuno, le funzioni di Segretario sono assunte da un notaio designato dal Presidente dell'Assemblea.

TITOLO VI
CONSIGLIO DI GESTIONE

ARTICOLO 30

Il Consiglio di Gestione è composto da un minimo di 7 (sette) ad un massimo di 11 (undici) membri, compresi fra essi un Presidente, un Vice Presidente ed un Consigliere Delegato; i componenti del Consiglio di Gestione vengono nominati fra i Soci aventi diritto di voto da parte del Consiglio di Sorveglianza, su proposta del Comitato Nomine, previa determinazione del loro numero.

I componenti del Consiglio di Gestione durano in carica per tre esercizi e scadono alla data della riunione del Consiglio di Sorveglianza convocato per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi, in ogni caso, rimangono in carica sino al rinnovo del Consiglio di Gestione ai sensi dell'Articolo 46, lettera a) e sono rieleggibili.

I membri del Consiglio di Gestione sono esonerati dal prestare cauzione.

Non possono essere nominati alla carica di componenti del Consiglio di Gestione coloro che versino nelle situazioni di ineleggibilità o di decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ. ovvero non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, o di qualunque altro requisito, previsti dalla disciplina legale e regolamentare, anche con riferimento ai limiti al cumulo degli incarichi previsti da regolamenti interni. Comunque: (i) almeno uno dei componenti il Consiglio di Gestione deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, terzo comma, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, (ii) almeno la maggioranza deve aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di attività professionali e/o gestionali in società finanziarie e/o mobiliari e/o bancarie e/o assicurative in Italia o all'estero.

I membri del Consiglio di Gestione possono essere Amministratori, membri del Consiglio di Gestione o Direttori Generali di società concorrenti; è peraltro richiesta

l'autorizzazione del Consiglio di Sorveglianza qualora si tratti di società esterne al Gruppo ovvero comunque non partecipate dalla Società.

I componenti del Consiglio di Sorveglianza non possono essere nominati componenti del Consiglio di Gestione sino a che ricoprano tale carica.

ARTICOLO 31

Il Presidente del Consiglio di Gestione ed il Vice Presidente del Consiglio di Gestione - chiamato a svolgere le funzioni del Presidente nel caso di sua assenza o impedimento - sono nominati dal Consiglio di Sorveglianza secondo quanto disposto dall'Articolo 46.

Le funzioni di segretario sono demandate dal Consiglio di Gestione ad un membro del Consiglio di Gestione medesimo o al Direttore Generale ovvero anche ad altro dirigente o altro soggetto esterno alla Società o al Gruppo.

ARTICOLO 32

In caso di cessazione di uno o più componenti del Consiglio di Gestione, il Consiglio di Sorveglianza provvede senza indugio a sostituirli, sempre su proposta del Comitato Nomine. I componenti così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

Qualora venga a mancare, per qualsiasi causa, la maggioranza dei componenti originariamente nominati dal Consiglio di Sorveglianza, l'intero Consiglio di Gestione si intende cessato a partire dalla data dell'assunzione della carica da parte dei nuovi componenti nominati. Questi ultimi resteranno in carica per la residua durata che avrebbe avuto il Consiglio di Gestione cessato.

ARTICOLO 33

Le riunioni del Consiglio di Gestione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente. In loro assenza, esse sono presiedute dal componente più anziano di età.

I verbali delle adunanze del Consiglio di Gestione, redatti dal Segretario, sono letti e sottoposti all'approvazione del Consiglio stesso nella seduta immediatamente successiva o, al più tardi, in quella seguente; sono firmati da colui che l'ha presieduta e dal Segretario.

ARTICOLO 34

Il Consiglio di Gestione si riunisce almeno una volta al mese, nonché ogniqualvolta il Presidente ritenga opportuno convocarlo o quando ne venga fatta richiesta da 5 (cinque) membri.

Le riunioni si svolgono, alternativamente, nella città di

Bergamo e nella città di Brescia, ed una volta all'anno nella città di Milano.

Fermi i poteri di convocazione riservati dalla legge al Consiglio di Sorveglianza ed a ciascun membro del medesimo, la convocazione, con l'indicazione anche sommaria degli argomenti all'ordine del giorno, è fatta dal Presidente, con avviso da inviare con qualunque mezzo idoneo, almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata per l'adunanza, al domicilio di ciascun membro, salvo i casi di urgenza per i quali il termine è ridotto ad un giorno. Delle convocazioni deve essere dato avviso nello stesso modo ai membri del Consiglio di Sorveglianza.

Per la validità delle adunanze del Consiglio di Gestione è necessaria, fermo il disposto dell'Articolo 36, la presenza di più della metà dei componenti in carica.

E' ammessa la partecipazione a distanza alle riunioni del Consiglio di Gestione mediante l'utilizzo di idonei sistemi di audio-videoconferenza e/o teleconferenza, a condizione che tutti gli aventi diritto possano parteciparvi ed essere identificati e sia loro consentito di seguire la riunione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti, attuando contestualità di esame e di decisione deliberativa. In tal caso, il Consiglio di Gestione si ritiene svolto nel luogo in cui si trovano chi presiede la riunione e il Segretario.

ARTICOLO 35

Ai componenti del Consiglio di Gestione, oltre al rimborso delle spese sopportate in ragione del loro ufficio, spetta un compenso da determinarsi dal Consiglio di Sorveglianza, secondo quanto previsto dall'Articolo 46, primo comma, lettera a) del presente Statuto. Ad essi sono altresì assegnate medaglie di presenza per la partecipazione alle adunanze del Consiglio di Gestione, nonché a quelle delle commissioni e dei comitati istituiti dal Consiglio di Gestione stesso nella misura stabilita dal Consiglio di Sorveglianza, e compensi - determinati dal medesimo Consiglio di Sorveglianza - per i componenti del Consiglio di Gestione investiti di cariche particolari previste dallo Statuto.

ARTICOLO 36

Le deliberazioni del Consiglio di Gestione sono assunte a votazione palese, con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti.

E' tuttavia necessario il voto favorevole di almeno 8 (otto) membri del Consiglio di Gestione (o di tutti i membri meno

uno, per il caso in cui il Consiglio di Gestione sia composto da 7 o 8 membri) per le delibere riguardanti:

a) la proposta, da sottoporre all'autorizzazione del Consiglio di Sorveglianza per la successiva approvazione dell'Assemblea straordinaria, di modifiche statutarie;

b) la proposta, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Sorveglianza, relativa:

- alla cessione totale o parziale delle partecipazioni detenute nelle seguenti società: Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A., Banca Popolare di Bergamo S.p.A., Banca Popolare di Ancona S.p.A., Banca Carime S.p.A., Centrobanca S.p.A., Banco di Brescia S.p.A. e Banca Regionale Europea S.p.A., nonché la costituzione di vincoli di qualsiasi genere sulle azioni delle stesse;

- alla determinazione del voto da esprimere nelle assemblee delle società di cui sopra convocate per l'approvazione di aumenti di capitale con esclusione del diritto di opzione (a pagamento o contro conferimento in natura), di emissione di obbligazioni convertibili o con warrant, con esclusione del diritto di opzione;

- alla determinazione del voto da esprimere nelle assemblee delle società di cui sopra convocate per deliberare la fusione per incorporazione nella Società o in altre società, la loro trasformazione, la scissione, lo scioglimento anticipato, la modifica dell'oggetto sociale, il cambiamento della denominazione o il trasferimento della sede legale al di fuori del comune in cui hanno attualmente la sede, il trasferimento a terzi non facenti parte del Gruppo dell'azienda bancaria o di una parte sostanziale della stessa;

c) la designazione alla carica di membro del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale delle società elencate sub b), previo parere non vincolante del Consiglio di Sorveglianza comunicato dal Presidente di tale organo;

d) l'attribuzione, ove ritenuta opportuna, ad un proprio componente dell'incarico di cui al successivo art. 43 bis.

ARTICOLO 37

Al Consiglio di Gestione spetta la gestione dell'impresa in conformità con gli indirizzi generali programmatici e strategici approvati dal Consiglio di Sorveglianza, tenuto conto delle proposte del Consiglio di Gestione stesso. A tal fine esso compie tutte le operazioni necessarie, utili o comunque opportune per il raggiungimento dell'oggetto sociale, siano esse di ordinaria come di straordinaria amministrazione. Oltre alle materie per legge non delegabili ed a quelle previste all'art. 36, ultimo comma, sono riservate

all'esclusiva competenza del Consiglio di Gestione:

a) la definizione, su proposta del Consigliere Delegato, degli indirizzi generali programmatici e strategici della Società e del Gruppo da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Sorveglianza;

b) l'attribuzione e la revoca di deleghe al Consigliere Delegato; l'individuazione del consigliere di gestione a cui attribuire le deleghe deve effettuarsi su proposta non vincolante del Consiglio di Sorveglianza, deliberata previa proposta del Comitato Nomine; qualora tale ultima proposta non sia stata formulata dal Comitato Nomine con i quorum prescritti dal relativo Regolamento, la proposta del Consiglio di Sorveglianza da sottoporre al Consiglio di Gestione sarà deliberata con voto favorevole di almeno 17 (diciassette) Consiglieri di Sorveglianza. La revoca delle deleghe è deliberata dal Consiglio di Gestione con il voto favorevole di almeno 8 (otto) membri del Consiglio di Gestione (o di tutti i membri meno uno, per il caso in cui il Consiglio di Gestione sia composto da 7 o 8 membri), sentito il Consiglio di Sorveglianza;

c) la predisposizione, su proposta del Consigliere Delegato, di piani industriali e/o finanziari, nonché dei budget della Società e del Gruppo da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Sorveglianza ai sensi dell'art. 2409-terdecies cod. civ.;

d) la gestione dei rischi e dei controlli interni, fatte salve le competenze e le attribuzioni del Consiglio di Sorveglianza di cui all'art. 46;

e) il conferimento, la modifica o la revoca di deleghe e di poteri nonché il conferimento di particolari incarichi o deleghe a uno o più Consiglieri;

f) la nomina e la revoca del Direttore Generale e degli altri componenti della Direzione Generale, la definizione delle relative funzioni e competenze, nonché le designazioni in ordine ai vertici operativi e direttivi aziendali di Gruppo;

g) la designazione alla carica di membro del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale delle società appartenenti al Gruppo, fermo quanto previsto al precedente Articolo 36, secondo comma, lettera c);

h) le proposte relative all'assunzione e alla cessione di partecipazioni di controllo nonché l'assunzione e la cessione di partecipazioni non di controllo il cui corrispettivo sia superiore allo 0,01% del Patrimonio di Vigilanza utile ai fini della determinazione del Core Tier 1 consolidato, quale risultante dall'ultima segnalazione inviata alla Banca

d'Italia ai sensi delle vigenti disposizioni;

i) l'apertura e la chiusura di succursali ed uffici di rappresentanza;

l) la determinazione dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Sorveglianza, nonché, ferma la competenza esclusiva del Consiglio di Sorveglianza di cui all'Articolo 49 del presente Statuto, l'eventuale costituzione di Comitati o Commissioni con funzioni consultive, istruttorie, di controllo o di coordinamento, fatto salvo quanto previsto dall'art. 42, secondo comma;

m) la approvazione e la modifica dei regolamenti aziendali e di Gruppo, fatte salve le competenze e le attribuzioni del Consiglio di Sorveglianza di cui all'art. 46 comma primo, lett. s) del presente statuto;

n) la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle società del Gruppo, nonché dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni di Banca d'Italia;

o) previo parere obbligatorio del Consiglio di Sorveglianza, la nomina e la revoca del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili, ai sensi dell'art. 154-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.58 e la determinazione del relativo compenso. Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere oltre ai requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa vigente per coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione, requisiti di professionalità caratterizzati da specifica competenza, dal punto di vista amministrativo e contabile, in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa. Tale competenza, da accertarsi da parte del medesimo Consiglio di Gestione, deve essere acquisita attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un congruo periodo di tempo e in imprese comparabili alla Società;

p) la nomina e la revoca, previo parere del Consiglio di Sorveglianza, del Responsabile della funzione del controllo interno e del Responsabile della funzione di conformità, nonché dei responsabili delle funzioni la cui nomina sia di competenza esclusiva del Consiglio di Gestione in forza di disposizioni legislative o regolamentari;

q) la redazione del progetto di bilancio di esercizio e del progetto di bilancio consolidato;

r) l'esercizio della delega per gli aumenti di capitale sociale conferita ai sensi dell'art.2443 cod.civ., nonché l'emissione di obbligazioni convertibili ai sensi dell'art. 2420-ter cod. civ., previa autorizzazione da parte del

Consiglio di Sorveglianza;

s) gli adempimenti riferiti al Consiglio di Gestione di cui agli artt.2446 e 2447 cod.civ.;

t) la redazione di progetti di fusione o di scissione;

u) le proposte sulle operazioni strategiche di cui all'art. 46, comma primo, lett. m), da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Sorveglianza;

v) la definizione dei criteri di identificazione delle operazioni con parti correlate da riservare alla propria competenza.

ARTICOLO 38

Il Consiglio di Gestione riferisce con apposita relazione scritta al Consiglio di Sorveglianza sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione, sulle operazioni di maggior rilievo per dimensioni e caratteristiche effettuate dalla Società o dalle sue controllate, nonché sui principali dati contabili della Società, delle principali società controllate e del Gruppo e comunque riferisce sulle operazioni nelle quali i membri del Consiglio di Gestione medesimo abbiano un interesse per conto proprio o di terzi; il Presidente del Consiglio di Sorveglianza può invitare il Presidente del Consiglio di Gestione e/o il Consigliere Delegato per la relativa illustrazione al Consiglio di Sorveglianza.

La comunicazione viene effettuata con periodicità di norma trimestrale.

ARTICOLO 39

Il Presidente del Consiglio di Gestione:

a) ha la rappresentanza legale della Società e la firma sociale, come meglio precisato al successivo Articolo 40;

b) convoca il Consiglio di Gestione, ne fissa l'ordine del giorno tenuto conto anche delle proposte formulate dal Vice Presidente e dal Consigliere Delegato e ne coordina i lavori, provvedendo affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno siano fornite a tutti i componenti;

c) mantiene i rapporti con le Autorità di Vigilanza, d'intesa con il Vice Presidente e il Consigliere Delegato, nell'ambito dell'attività propria del Consiglio di Gestione;

d) cura i rapporti con il Consiglio di Sorveglianza e con il suo Presidente;

e) cura che il Consiglio di Sorveglianza sia informato con cadenza quanto meno trimestrale ai sensi del precedente Articolo 38;

f) cura, d'intesa con il Presidente del Consiglio di

Sorveglianza e con il Consigliere Delegato, la comunicazione esterna delle informazioni riguardanti la Società;

g) esercita tutti gli altri poteri funzionali all'esercizio della sua carica.

In caso di assoluta urgenza giustificata, e nell'impossibilità di tempestiva convocazione del Consiglio di Gestione, il Presidente del Consiglio di Gestione o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente ovvero, in caso di assenza o impedimento dei predetti, il Consigliere Delegato, può assumere deliberazioni in merito a qualsiasi operazione di competenza del Consiglio di Gestione, ed in particolare in materia di erogazione del credito, fatta eccezione per le materie di competenza esclusiva del Consiglio di Gestione. Le decisioni così assunte dovranno essere portate a conoscenza del Consiglio di Gestione in occasione della sua prima riunione successiva.

ARTICOLO 40

La rappresentanza attiva e passiva della Società nei confronti dei terzi ed in giudizio, avanti a qualsiasi Tribunale di ogni ordine e grado, nonché la firma sociale libera spettano disgiuntamente al Presidente del Consiglio di Gestione, al Vice Presidente del Consiglio di Gestione e al Consigliere Delegato.

Il Presidente del Consiglio di Gestione, il Vice Presidente del Consiglio di Gestione e il Consigliere Delegato hanno, singolarmente, facoltà di promuovere azioni giudiziarie per tutti gli atti riguardanti la gestione e l'amministrazione sociale, di presentare ricorso avanti a tutte le Autorità giudiziarie e giurisdizionali, le Autorità e le Commissioni Amministrative e fiscali, di rilasciare procure alle liti generali e speciali con elezione di domicilio, anche per costituzione di parte civile.

Il Presidente, il Vice Presidente e il Consigliere Delegato, singolarmente e nell'ambito dei loro poteri, potranno nominare procuratori speciali per determinati atti o categorie.

ARTICOLO 41

E' in facoltà del Consiglio di Gestione di accordare la firma sociale congiuntamente o singolarmente, con quelle limitazioni e precisazioni che riterrà opportune, al Direttore Generale, ai dirigenti, ai funzionari e ad altro personale delle sedi e delle dipendenze e di nominare anche procuratori con determinate facoltà.

E' parimenti in facoltà del Consiglio di Gestione di delegare ai soggetti indicati al comma precedente i propri poteri relativi alla cancellazione e riduzione di ipoteche, anche in

ipotesi nelle quali esse non siano da porre rispettivamente in relazione alla estinzione ovvero ad una corrispondente diminuzione dei crediti vantati e garantiti.

TITOLO VII

CONSIGLIERE DELEGATO

ARTICOLO 42

Il Consiglio di Gestione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di Statuto, ed in particolare di quanto previsto nell'Articolo 37, delega proprie attribuzioni, che non siano riservate dalla legge o dal presente Statuto alla sua esclusiva competenza, ad uno dei suoi membri, che assume la qualifica di Consigliere Delegato, fermo quanto previsto per il caso di urgenza dall'Articolo 39, ultimo comma.

Poteri deliberativi, in ordine all'erogazione del credito ed a quanto connesso all'assunzione di rischi dell'attività bancaria tipica, ad eccezione di quelli non delegabili, potranno essere delegati ad appositi comitati, composti da Consiglieri e dirigenti ed altresì, entro limiti predeterminati di importo, al Direttore Generale, a dirigenti, funzionari, nonché ai preposti alle dipendenze.

Per il compimento di singoli atti e negozi, il Consiglio di Gestione potrà delegare poteri anche a singoli suoi membri.

ARTICOLO 43

Al Consigliere Delegato potranno, tra l'altro, essere attribuiti i seguenti poteri:

- a) sovrintendere alla gestione aziendale e del Gruppo;
- b) curare il coordinamento strategico e il controllo gestionale aziendale e del Gruppo;
- c) curare l'attuazione dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile determinato dal Consiglio di Gestione e approvato dal Consiglio di Sorveglianza;
- d) determinare le direttive operative per la Direzione Generale;
- e) sovrintendere all'integrazione del Gruppo;
- f) formulare al Consiglio di Gestione proposte in merito alla definizione degli indirizzi generali programmatici e strategici della Società e del Gruppo nonché alla predisposizione di piani industriali e/o finanziari e dei budget della Società e del Gruppo da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Sorveglianza, curandone l'attuazione tramite la Direzione Generale;
- g) proporre la politica di bilancio e gli indirizzi in materia di ottimizzazione nell'utilizzo e valorizzazione delle risorse e sottoporre al Consiglio di Gestione il progetto di bilancio e le situazioni periodiche;

h) proporre al Consiglio di Gestione le designazioni dei vertici operativi e direttivi aziendali e di Gruppo, d'intesa con il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio di Gestione e sentito il Direttore Generale;

i) promuovere il presidio integrato dei rischi;

l) indirizzare alla funzione di controllo interno, per il tramite del Comitato per il Controllo Interno, richieste straordinarie di intervento ispettivo e/o d'indagine.

Il Consigliere Delegato riferisce trimestralmente al Consiglio di Gestione sull'andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggiore rilievo effettuate dalla Società e dalle sue controllate. Il Consigliere Delegato riferisce altresì mensilmente al Consiglio di Gestione sui risultati contabili della Società, delle principali società controllate e del Gruppo nel suo complesso.

ARTICOLO 43 BIS

Il Consiglio di Gestione può affidare ad uno dei propri componenti, ad esclusivo supporto del Consiglio di Gestione stesso, un ruolo organizzativo, propositivo ed informativo in materia di controlli interni, da esercitarsi in stretta cooperazione e intesa con il Consigliere Delegato e il Direttore Generale, nel rispetto delle competenze e delle determinazioni assunte in materia dal Consiglio di Sorveglianza.

TITOLO VIII

CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA

ARTICOLO 44

Il Consiglio di Sorveglianza è composto da 23 (ventitre) membri eletti fra i Soci aventi diritto di voto, fra i quali un Presidente, un Vice Presidente Vicario, nominati dall'Assemblea secondo quanto stabilito dall'Articolo 45, e due Vice Presidenti scelti dal medesimo Consiglio di Sorveglianza tra i propri componenti. I membri del Consiglio di Sorveglianza restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea prevista dal secondo comma dell'art.2364-bis cod.civ..

La cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Sorveglianza, che nel frattempo mantiene pienezza di poteri, è stato ricostituito.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del Consiglio di Sorveglianza, si provvede alla loro sostituzione secondo quanto previsto dall'Articolo 45.

I componenti del Consiglio di Sorveglianza devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità nonché

dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa pro tempore vigente. Almeno 15 (quindici) componenti del Consiglio di Sorveglianza devono essere in possesso dei requisiti di professionalità richiesti dalla normativa pro tempore vigente per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione di banche.

In particolare, almeno 3 (tre) componenti del Consiglio di Sorveglianza devono essere scelti tra persone iscritte al Registro dei Revisori Legali che abbiano esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Fermo restando il rispetto delle vigenti disposizioni inderogabili di legge, regolamentari o delle Autorità di Vigilanza, non possono rivestire la carica di Consigliere di Sorveglianza coloro che già ricoprono incarichi di sindaco effettivo o membro di altri organi di controllo in più di cinque società quotate e/o loro controllanti o controllate.

Ove la causa di incompatibilità di cui al precedente comma non venga rimossa entro 60 (sessanta) giorni dall'elezione o, se sopravvenuta, dalla comunicazione all'interessato del suo verificarsi, il Consigliere si considererà automaticamente decaduto.

Ai componenti del Consiglio di Sorveglianza, oltre al rimborso delle spese sopportate in ragione del loro ufficio, spetta un compenso determinato per l'intero periodo di carica ai sensi del presente statuto. Ad essi sono altresì assegnate medaglie di presenza per la partecipazione alle adunanze del Consiglio di Sorveglianza, nonché a quelle delle commissioni e dei comitati istituiti dal Consiglio di Sorveglianza stesso nella misura stabilita dall'Assemblea.

Il Consiglio di Sorveglianza, sentito il Comitato per la Remunerazione, ripartisce il compenso stabilito dall'Assemblea ai sensi dell'art. 22 fissando i compensi per il Presidente, il Vice Presidente Vicario, i Vice Presidenti, nonché per i componenti del Consiglio di Sorveglianza a cui siano attribuite particolari cariche, poteri o funzioni dal presente Statuto o dal Consiglio di Sorveglianza stesso, considerata, tra l'altro, la partecipazione ai Comitati di cui all'art. 49 ed avendo cura che il compenso dei componenti del Comitato per il Controllo Interno sia stabilito tenendo conto di quanto previsto dalle tariffe professionali per la partecipazione ad organi di controllo.

ARTICOLO 45

All'elezione dei componenti del Consiglio di Sorveglianza l'Assemblea procede sulla base di liste, che possono essere

presentate dai Soci ovvero dal Consiglio di Sorveglianza, con le seguenti modalità.

Le liste dei candidati, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede sociale tra il trentesimo e il tredicesimo giorno precedente l'Assemblea in prima convocazione e dovranno contenere il nominativo di almeno due candidati. La presentazione delle liste potrà avvenire anche attraverso i mezzi di comunicazione a distanza definiti dal Consiglio di Gestione secondo modalità, rese note nell'avviso di convocazione, che consentano l'identificazione dei soggetti che procedono al deposito. La sottoscrizione di ciascun Socio presentatore dovrà essere debitamente autenticata ai sensi di legge oppure dai dipendenti della Società o di sue controllate appositamente delegati dal Consiglio di Gestione.

Le liste dovranno inoltre essere corredate dalle informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con l'indicazione del numero di azioni e quindi della percentuale complessivamente detenuta dai soci presentatori e, nei termini stabiliti dalla normativa vigente, di una comunicazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione, nonchè da ogni altra informazione richiesta dalla disciplina anche regolamentare vigente.

Unitamente a ciascuna lista deve essere depositata un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonchè una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria, e la loro accettazione della candidatura.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di cui al comma 2 sia stata depositata una sola lista, o comunque nei casi previsti dalla disciplina vigente, la Banca ne dà prontamente notizia mediante un comunicato inviato ad almeno due agenzie di stampa; in tal caso, possono essere presentate liste fino al terzo giorno successivo alla citata data di scadenza. In tal caso le soglie previste dal successivo comma sono ridotte a metà.

All'elezione dei componenti del Consiglio di Sorveglianza si procede sulla base di liste presentate:

a) direttamente da almeno 500 (cinquecento) Soci che abbiano diritto di intervenire e di votare nell'Assemblea chiamata ad eleggere il Consiglio di Sorveglianza, che documentino tale diritto secondo le vigenti normative, ovvero da uno o più soci che rappresentino almeno lo 0,50% del capitale sociale, limite determinato con riferimento al capitale esistente 90 (novanta)

giorni prima della data fissata per la convocazione dell'Assemblea e da indicarsi nell'avviso di convocazione;

b) dal Consiglio di Sorveglianza uscente, su proposta del Comitato Nomine e con delibera del Consiglio di Sorveglianza assunta con il voto favorevole di almeno 17 (diciassette) dei suoi componenti, comunque supportata, come precisato sub a), da almeno 500 (cinquecento) Soci che abbiano diritto di intervenire e di votare nell'Assemblea chiamata ad eleggere il Consiglio di Sorveglianza, che documentino tale diritto secondo le vigenti normative, ovvero da uno o più soci che rappresentino almeno lo 0,50% del capitale sociale, limite determinato con riferimento al capitale esistente 90 (novanta) giorni prima della data fissata per la convocazione dell'Assemblea e da indicarsi nell'avviso di convocazione.

Ciascun Socio può concorrere alla presentazione di una sola lista: in caso di inosservanza, la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna lista.

Ciascun candidato può essere inserito in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste presentate senza l'osservanza delle modalità che precedono sono considerate come non presentate.

Ciascun Socio può votare una sola lista.

All'elezione del Consiglio di Sorveglianza si procede come segue:

a) nel caso di presentazione di più liste e fatto salvo quanto previsto alla successiva lettera b), dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai Soci saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, 22 (ventidue) membri del Consiglio di Sorveglianza;

b) dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti e che non sia collegata ai sensi della disciplina vigente alla lista di cui alla lettera a) è tratto, 1 (uno) membro del Consiglio di Sorveglianza, nella persona del primo elencato di detta lista. Qualora tale lista abbia ottenuto almeno il 15% dei voti espressi in Assemblea, dalla stessa saranno tratti, oltre al primo indicato in detta lista, ulteriori 2 (due) membri del Consiglio di Sorveglianza, nelle persone del secondo e terzo nominativo elencati in detta lista. Qualora tale lista abbia conseguito almeno il 30% dei voti espressi in Assemblea, saranno invece tratti, oltre al primo indicato in detta lista, ulteriori 4 (quattro) membri nelle persone del secondo, terzo, quarto e quinto nominativo elencati in detta lista. Conseguentemente, dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai Soci saranno tratti,

nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, rispettivamente, 20 (venti) ovvero 18 (diciotto) membri del Consiglio di Sorveglianza.

c) qualora la lista di minoranza di cui alla lettera b) contenesse i nominativi di soli 2 (due) candidati, il terzo consigliere, ed eventualmente il quarto ed il quinto in caso di conseguimento di almeno il 30% dei voti, saranno tratti dalla lista di maggioranza nelle persone non risultate già elette nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa.

Nel caso in cui venga proposta validamente un'unica lista, tutti i 23 Consiglieri di Sorveglianza verranno tratti da tale lista, qualora la stessa ottenga la maggioranza richiesta per l'assemblea ordinaria.

Per la nomina di quei consiglieri che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non sia presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa; a parità di voti risulta nominato il candidato più anziano di età.

Qualora due o più liste ottengano un eguale numero di voti, tali liste verranno nuovamente poste in votazione, sino a quando il numero di voti ottenuti cessi di essere uguale.

Le cariche di Presidente e di Vice Presidente Vicario del Consiglio spettano rispettivamente al membro indicato al primo ed al secondo posto nella lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti, ovvero nell'unica lista presentata ovvero ai membri nominati come tali dall'Assemblea, nel caso in cui non sia stata presentata alcuna lista.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Consiglieri, per il caso di sostituzione di Consiglieri eletti nella lista di maggioranza, subentra il primo candidato non eletto di detta lista; in mancanza, la nomina avviene da parte dell'Assemblea con votazione a maggioranza relativa senza obbligo di lista, potendo all'uopo il Consiglio di Sorveglianza medesimo presentare candidature, su proposta del Comitato Nomine.

In caso di cessazione del Presidente del Consiglio di Sorveglianza e/o del Vice Presidente Vicario del Consiglio di Sorveglianza, l'Assemblea ordinaria provvede, senza indugio, all'integrazione del Consiglio e alla nomina del Presidente e/o del Vice Presidente Vicario dello stesso, non operando in tal caso il meccanismo di sostituzione di cui sopra, potendo comunque all'uopo il Consiglio di Sorveglianza medesimo presentare candidature, su proposta del Comitato Nomine.

Qualora, invece, occorra sostituire Consiglieri appartenenti alla lista di minoranza, si procede come segue:

- nel caso in cui sia stato nominato un solo Consigliere tratto dalla lista di minoranza, subentra il primo candidato non eletto già indicato nella lista di cui faceva parte il consigliere da sostituire, o, in difetto, il candidato delle eventuali altre liste di minoranza, in base al numero decrescente di voti dalle stesse conseguito. Qualora ciò non sia possibile, l'Assemblea provvederà alla sostituzione nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze;

- nel caso in cui siano stati nominati, in funzione dei voti espressi dai Soci, gli ulteriori 2 (due) ovvero 4 (quattro) Consiglieri tratti dalla lista di minoranza, i relativi sostituti verranno tratti dalla lista di cui faceva parte il Consigliere da sostituire o, in difetto, dalla eventuale altra lista di minoranza individuata in base al numero decrescente di voti conseguito e che abbia ottenuto almeno, a seconda del caso, il 15% ovvero il 30% dei voti espressi in Assemblea; in mancanza, i Consiglieri da sostituire saranno tratti dalla lista di maggioranza o in difetto ancora, si procederà con deliberazione dell'Assemblea a maggioranza relativa;

- nel caso in cui i due ovvero i quattro Consiglieri appartenenti alla lista di minoranza siano già stati sostituiti, ai sensi del precedente comma, traendoli dalla lista di maggioranza o siano stati nominati con deliberazione dell'Assemblea a maggioranza relativa ai sensi di quanto sopra previsto, per la sostituzione dell'ulteriore Consigliere di minoranza subentra il primo candidato indicato nelle eventuali altre liste di minoranza individuate in base al numero decrescente di voti dalle stesse conseguito; qualora ciò non sia possibile, l'Assemblea provvederà alla sostituzione nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze.

I candidati subentranti, individuati ai sensi del presente articolo, dovranno confermare la propria accettazione alla carica unitamente alle dichiarazioni relative all'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente o dallo Statuto per la carica.

Il componente del Consiglio di Sorveglianza chiamato a sostituire quello mancante dura in carica sino all'originaria scadenza del Consigliere sostituito.

ARTICOLO 46

Il Consiglio di Sorveglianza, ferme le competenze attribuite

da disposizioni di legge e regolamentari a comitati costituiti al suo interno:

a) nomina, su proposta del Comitato Nomine, e revoca i componenti del Consiglio di Gestione ed il suo Presidente e Vice Presidente, determinandone i compensi sentito il Comitato per la Remunerazione e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 22, comma secondo, lett. b); determina, sentito il Comitato per la Remunerazione e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 22, comma secondo, lett. b), i compensi dei Consiglieri di gestione investiti di particolari cariche, incarichi o deleghe o che siano assegnati a comitati; fermo quanto previsto dall'Articolo 32, secondo comma, dello Statuto, e fermo comunque il caso di sostituzione di membri del Consiglio di Gestione anzitempo cessati, il Consiglio di Sorveglianza provvede al rinnovo del Consiglio di Gestione nella prima adunanza successiva alla sua nomina da parte dell'Assemblea;

b) delibera, tenuto conto delle relative proposte del Consiglio di Gestione, sulla definizione degli indirizzi generali programmatici e strategici della Società e del Gruppo;

c) approva il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato predisposti dal Consiglio di Gestione;

d) autorizza il Consiglio di Gestione a esercitare la delega per gli aumenti di capitale sociale o l'emissione di obbligazioni convertibili eventualmente conferita dall'Assemblea ai sensi dell'art. 2443 cod. civ. e/o dell'art. 2420-ter cod. civ.;

e) esercita le funzioni di vigilanza previste dall'art. 149, commi primo e terzo, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

f) promuove l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti del Consiglio di Gestione;

g) presenta la denuncia alla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 70, settimo comma, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385;

h) riferisce per iscritto all'Assemblea dei Soci convocata ai sensi dell'art.2364-bis cod.civ. sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati nonché, in occasione di ogni altra Assemblea convocata in sede ordinaria o straordinaria, per quanto concerne gli argomenti che ritenga rientrano nella sfera delle proprie competenze;

i) informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli atti o fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una irregolarità nella gestione o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria;

l) esprime il parere obbligatorio in ordine al soggetto preposto alla redazione dei documenti contabili societari di cui all'art. 154-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

m) su proposta del Consiglio di Gestione, delibera in ordine ai piani industriali e/o finanziari ed ai budget della Società e del Gruppo predisposti dal Consiglio di Gestione, nonché in ordine alle operazioni strategiche di seguito indicate, ferma in ogni caso la responsabilità del Consiglio di Gestione per gli atti compiuti e fermo restando che la predetta delibera del Consiglio di Sorveglianza non sarà necessaria per le operazioni previste ai punti (iii), (iv), (v), (vi) e (vii) ove si tratti di operazioni per le quali sono stati già definiti gli elementi principali nell'ambito dei piani industriali già approvati dal Consiglio di Sorveglianza medesimo:

(i) operazioni sul capitale, emissioni di obbligazioni convertibili e cum warrant in titoli della Società, fusioni e scissioni;

(ii) modifiche statutarie;

(iii) operazioni previste dall'art. 36, secondo comma, lett. b);

(iv) acquisti da parte della Società e delle società controllate di partecipazioni di controllo in società nonché operazioni comportanti la riduzione della partecipazione detenuta direttamente o indirettamente in società controllate;

(v) acquisti o cessioni da parte della Società e delle società controllate di aziende, rapporti in blocco, rami d'azienda, conferimenti, scorpori, nonché investimenti o disinvestimenti che comportino impegni il cui valore, per ogni operazione, sia superiore al 4% del Patrimonio di Vigilanza utile ai fini della determinazione del Core Tier 1 consolidato o incida per più di 50 b.p. sul Core Tier 1 Ratio quali risultanti dall'ultima segnalazione inviata alla Banca d'Italia ai sensi delle vigenti disposizioni;

(vi) acquisti o cessioni da parte della Società e delle società controllate di partecipazioni non di controllo il cui valore, per ogni operazione, sia superiore all'1% del Patrimonio di Vigilanza utile ai fini della determinazione del Core Tier 1 consolidato, quale risultante dall'ultima segnalazione inviata alla Banca d'Italia ai sensi delle vigenti disposizioni, ovvero aventi rilevanza da un punto di vista istituzionale o di Sistema;

(vii) stipulazioni di accordi commerciali, di collaborazione e parasociali di rilevanza strategica tenuto conto delle attività e/o dei volumi coinvolti e/o del profilo dei partners

ed in relazione alle linee programmatiche ed agli obiettivi previsti dal Piano Industriale approvato;

n) esprime con il voto favorevole di almeno 17 (diciassette) dei suoi componenti, il proprio parere non vincolante sulle candidature proposte dal Consiglio di Gestione alla carica di Consigliere di Amministrazione e Sindaco delle società controllate elencate all'art. 36, comma secondo, lett. b), del presente Statuto;

o) determina, tenuto anche conto delle proposte del Consiglio di Gestione, gli orientamenti strategici e le politiche di gestione e controllo dei rischi, verificandone nel continuo l'adeguatezza e l'attuazione da parte del Consiglio di Gestione medesimo;

p) su proposta del Consiglio di Gestione, delibera in ordine alle politiche di gestione del rischio di conformità e alla costituzione della funzione di conformità alle norme;

q) formula le proprie valutazioni in ordine alla definizione degli elementi essenziali dell'architettura complessiva del sistema dei controlli interni; valuta, per gli aspetti di competenza, il grado di efficienza ed adeguatezza del sistema dei controlli interni; esprime il proprio parere in ordine alla nomina e revoca, da parte del Consiglio di Gestione, del responsabile della funzione di controllo interno e del responsabile della funzione di conformità;

r) approva e verifica periodicamente l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società, determinato dal Consiglio di Gestione;

s) approva i regolamenti aziendali attinenti il proprio funzionamento nonché, di concerto con il Consiglio di Gestione, i regolamenti relativi ai flussi informativi tra gli organi aziendali nonché relativi al sistema dei controlli interni;

t) approva le politiche di remunerazione relative ai dipendenti o ai collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato;

u) su proposta del Presidente del Consiglio di Sorveglianza, elaborata nel rispetto dell'art. 47 comma secondo, lett. h), delibera in ordine agli indirizzi ed ai progetti relativi alle iniziative culturali e benefiche nonché all'immagine della Società e del Gruppo, con speciale riferimento alla valorizzazione del patrimonio storico e artistico, verificando la convergenza delle iniziative programmate con gli obiettivi assunti;

v) delibera sulle fusioni e scissioni di cui agli artt.2505 e 2505-bis cod.civ.;

z) esercita ogni altro potere previsto dalla normativa pro tempore vigente o dallo Statuto.

Al Consiglio di Sorveglianza sono inoltre attribuite in via esclusiva, nel rispetto dell'art.2436 cod.civ., le deliberazioni concernenti:

- a) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- b) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di Socio;
- c) l'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative, previa consultazione con il Consiglio di Gestione.

Il Consiglio di Sorveglianza e i suoi componenti esercitano i poteri di cui all'art. 151-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, secondo i termini e le condizioni ivi previsti.

ARTICOLO 47

Il Presidente del Consiglio di Sorveglianza convoca di propria iniziativa e comunque nei casi previsti dalla legge o dallo Statuto e presiede le riunioni del Consiglio stesso, ne fissa l'ordine del giorno, tenuto conto anche delle proposte formulate dal Vice Presidente Vicario e dagli altri Vice Presidenti, provvedendo affinché adeguate informazioni sulle materie che vi sono iscritte vengano fornite a tutti i componenti del Consiglio di Sorveglianza.

Inoltre il Presidente del Consiglio di Sorveglianza, in modo funzionale all'esercizio delle competenze del Consiglio stesso:

- a) intrattiene, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, i necessari ed opportuni rapporti con il Consiglio di Gestione ed, in particolare, con il suo Presidente, il Vice Presidente e il Consigliere Delegato, secondo quanto previsto da apposito regolamento; riceve le proposte del Consiglio di Gestione inerenti le materie da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Sorveglianza; richiede e riceve informazioni su specifici aspetti della gestione della Società e del Gruppo e sull'andamento in generale, anche prospettico, della gestione stessa;
- b) formula al Consiglio di Sorveglianza le proposte relative all'attività di controllo della gestione della Società, con particolare riguardo alla coerenza della stessa con le strategie e gli indirizzi generali approvati dal Consiglio di Sorveglianza;
- c) esercita la funzione di supervisione e di attivazione delle procedure e dei sistemi di controllo sull'attività della Società e del Gruppo, e ciò anche chiedendo e ricevendo informazioni dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e dai soggetti preposti alle

varie funzioni interessate;

d) attiva gli strumenti informativi necessari per monitorare la correttezza e l'adeguatezza della struttura organizzativa, del sistema amministrativo contabile adottati dalla Società e dal Gruppo;

e) convoca e presiede il Comitato Nomine;

f) mantiene i rapporti con le Autorità di Vigilanza nell'ambito dell'attività propria del Consiglio di Sorveglianza;

g) sovrintende, per le materie di competenza del Consiglio di Sorveglianza, alla gestione della comunicazione esterna delle informazioni riguardanti la Società, d'intesa con il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio di Gestione e con il Consigliere Delegato;

h) formula proposte, previa consultazione con il Vice Presidente Vicario, in ordine agli indirizzi e progetti relativi alle iniziative culturali e benefiche della Società e del Gruppo, da sottoporre al Consiglio di Sorveglianza, con speciale riferimento alla valorizzazione del patrimonio storico e artistico.

Le proposte ed i progetti saranno elaborati consultando il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio di Gestione e tenendo anche conto delle loro indicazioni.

Il Consiglio di Sorveglianza destinerà un importo non superiore al 5% della somma annualmente destinata dall'Assemblea ai sensi dell'art. 52, comma quarto, ad uno specifico fondo che sarà utilizzato dal Presidente del Consiglio di Sorveglianza per erogazioni relative ad iniziative benefiche minori non rientranti nei progetti come sopra approvati.

Il Consiglio di Sorveglianza destinerà altresì un importo non superiore al 5% della somma annualmente destinata dall'Assemblea ai sensi dell'art. 52, comma quarto, ad uno specifico fondo a disposizione del Presidente del Consiglio di Gestione, il quale lo utilizzerà per erogazioni relative ad iniziative benefiche minori non rientranti nei progetti come sopra approvati.

i) esercita tutti gli altri poteri funzionali all'esercizio della sua carica.

In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Sorveglianza, il Vice Presidente Vicario del Consiglio di Sorveglianza ne adempie le funzioni; nell'ulteriore ipotesi di assenza o impedimento di questi, le funzioni sono esercitate dal Vice Presidente più anziano d'età o in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo dall'altro Vice Presidente; in

caso di loro assenza o impedimento, le funzioni sono esercitate dal componente del Consiglio di Sorveglianza più anziano di nomina presente in sede e, a parità di anzianità di nomina, dal più giovane d'età.

ARTICOLO 48

Il Consiglio di Sorveglianza deve riunirsi almeno ogni 60 (sessanta) giorni; le riunioni si svolgono, alternativamente, nella città di Bergamo e nella città di Brescia, ed una volta all'anno nella città di Milano.

Esso è convocato mediante lettera raccomandata, telegramma, fax, posta elettronica o altro mezzo che renda documentabile il ricevimento dell'avviso.

L'avviso di convocazione contiene l'elenco delle materie da trattare ed è inviato almeno quattro giorni prima di quello fissato per la riunione salvo i casi di urgenza nei quali il termine può essere ridotto ad un giorno.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.

Il Consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti alla votazione.

Tuttavia, il Consiglio delibererà con il voto favorevole di almeno diciassette dei suoi membri per l'approvazione delle modifiche del Regolamento del Comitato Nomine.

La medesima maggioranza prevista dal precedente comma è richiesta per le proposte di modifica dello statuto sociale, per le deliberazioni riguardanti le proposte di cui all'art. 36, secondo comma, lett. b), e per le altre materie in relazione alle quali il presente Statuto prevede maggioranze rafforzate.

I componenti del Consiglio di Sorveglianza riferiscono di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della Società o del Gruppo, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. La relativa deliberazione del Consiglio di Sorveglianza deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la Società dell'operazione, salva ogni altra disposizione di legge o regolamento applicabile in materia.

E' ammessa la partecipazione a distanza alle riunioni del Consiglio di Sorveglianza nei limiti ed alle condizioni di cui all'Articolo 34, ultimo comma, del presente Statuto.

Il Consiglio può nominare, anche in via permanente, un segretario scelto anche al di fuori dei propri membri.

ARTICOLO 49

Il Consiglio di Sorveglianza istituisce un Comitato per il Controllo Interno, composto da 3 (tre) a 5 (cinque)

Consiglieri, determinandone i poteri e il regolamento di funzionamento.

Almeno la maggioranza dei componenti del Comitato per il Controllo Interno deve essere in possesso dei requisiti di cui all'Articolo 44, quinto comma, del presente Statuto. Il Comitato per il Controllo Interno esercita le funzioni di vigilanza previste dall'art.19 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n.39 e, avvalendosi delle strutture aziendali preposte, può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo nonché scambiare informazioni con gli organi di controllo delle società del Gruppo in merito ai sistemi di amministrazione e controllo e all'andamento dell'attività sociale.

La sostituzione dei componenti del Comitato per il Controllo Interno, da parte del Consiglio di Sorveglianza, deve essere debitamente motivata.

Almeno un componente del Comitato per il Controllo Interno partecipa alle riunioni del Consiglio di Gestione nel rispetto delle disposizioni regolamentari vigenti.

Il Consiglio di Sorveglianza istituisce inoltre un Comitato per la Remunerazione dell'alta dirigenza composti da alcuni suoi membri, determinandone poteri e regolamento di funzionamento.

Il Consiglio di Sorveglianza istituisce altresì un Comitato Nomine composto di sei membri, di cui fanno comunque parte il Presidente del Consiglio di Sorveglianza, con funzioni di Presidente, ed il Vice Presidente Vicario. I restanti membri del Comitato Nomine sono nominati con delibera approvata dal Consiglio di Sorveglianza con il voto favorevole di almeno 17 (diciassette) dei suoi componenti.

Il Comitato Nomine funzionerà e sarà disciplinato, anche in relazione alla valida assunzione delle relative delibere, da un regolamento che ne determina le competenze e il funzionamento, senza riferimenti o richiami ad accordi, strutture o soggetti esterni alla Società. Esso è approvato dal Consiglio di Sorveglianza con il voto favorevole di almeno 17 (diciassette) dei suoi componenti.

Il Comitato Nomine, in conformità con quanto altrove previsto nel presente Statuto, tra l'altro:

- a) individua i candidati alle cariche di membri del Consiglio di Sorveglianza da proporre al Consiglio di Sorveglianza medesimo per la presentazione della lista all'Assemblea;
- b) individua i candidati alle cariche di membri del Consiglio di Gestione da proporre al Consiglio di Sorveglianza.

TITOLO IX

DIREZIONE GENERALE

ARTICOLO 50

La Direzione Generale è costituita dal Direttore Generale e, se nominati, da un Condirettore Generale e da uno o più Vice Direttori Generali, secondo l'organico definito dal Consiglio di Gestione, il quale ne determina le attribuzioni.

Qualora il Consiglio di Gestione sia composto da 11 (undici) membri, il Direttore Generale ed il Condirettore Generale sono nominati con il voto favorevole di almeno otto membri del Consiglio di Gestione. Qualora il Consiglio di Gestione sia composto da un numero inferiore di membri, le sopra citate cariche saranno nominate con il voto favorevole di tutti i membri salvo uno.

Il Consiglio di Gestione potrà anche nominare uno o più Vice Direttore/i Generale/i, con la maggioranza ordinaria.

Il Direttore Generale:

- a) è il capo della struttura operativa;
- b) è il capo del personale;
- c) cura di regola (salvo diversa indicazione da parte degli organi amministrativi competenti) l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Gestione e del Consigliere Delegato;
- d) gestisce gli affari correnti in conformità con gli indirizzi degli organi amministrativi;
- e) assiste, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio di Gestione;
- f) cura il coordinamento operativo aziendale e di Gruppo.

Il Condirettore Generale, se nominato, coadiuva e supporta il Direttore Generale nella sovrintendenza di tutte le funzioni attribuitegli.

TITOLO X

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ARTICOLO 51

Il Collegio dei Probiviri è composto da un Presidente, da 2 (due) membri effettivi e da 2 (due) supplenti, eletti dall'Assemblea tra i Soci o non Soci della Società. I Probiviri durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili. Essi prestano il loro ufficio gratuitamente, salvo il rimborso delle spese. La loro revoca deve essere debitamente motivata.

Se nel corso del triennio viene a mancare un Proboviro effettivo, subentra il supplente in ordine di età. Se viene a mancare il Presidente del Collegio, la presidenza è assunta per il residuo del triennio dal Proboviro effettivo più anziano di età.

Il Collegio dei Probiviri al quale è possibile rivolgersi per

la risoluzione di ogni controversia che possa sorgere fra Società e/o Soci in relazione all'interpretazione od applicazione dello Statuto e in relazione ad ogni altra deliberazione o decisione degli organi della Società in materia di rapporti sociali, decide quale amichevole compositore a maggioranza assoluta dei voti.

Ferme restando le ipotesi previste dalla normativa pro tempore vigente il ricorso al Collegio dei Proviviri e facoltativo e le sue determinazioni non hanno carattere vincolante per le parti e non costituiscono ostacoli per la proposizione di vertenze in sede giudiziaria o avanti qualsiasi autorità competente.

Il Collegio dei Proviviri regola lo svolgimento del giudizio nel modo che ritiene opportuno senza vincolo di formalità procedurali.

Il Consiglio di Gestione e il Direttore Generale o il dipendente da lui designato sono tenuti a fornire ai Proviviri tutte le informazioni e le notizie che essi richiedono riguardanti la controversia da decidere.

Ad ogni effetto il domicilio del Collegio dei Proviviri è eletto presso la sede legale della Società.

TITOLO XI

BILANCIO, UTILI E RISERVE

ARTICOLO 52

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Gestione redige il bilancio, osservate le norme di legge.

Nell'ambito delle relazioni di cui all'art. 2428 cod. civ. i componenti del Consiglio di Gestione provvedono a fornire le informazioni richieste dall'art. 2528 e dall'art. 2545 cod.civ..

L'utile netto risultante dal bilancio, dedotte la riserva legale nella misura minima prevista dalla legge e le eventuali quote deliberate dall'Assemblea per la costituzione o l'incremento di riserve anche straordinarie o di altre riserve, secondo canoni di prudenza, può essere destinato dall'Assemblea per una quota non superiore all'1,5% della parte distribuibile ad iniziative ed istituzioni aventi scopi benefici, umanitari, sociali, culturali ed artistici, alle quali il Consiglio di Gestione previa informativa ed illustrazione da parte del Presidente dello stesso dà esecuzione nel rispetto degli indirizzi e dei progetti deliberati dal Consiglio di Sorveglianza, con particolare riguardo ai territori di riferimento del Gruppo.

Il rimanente viene ripartito quale dividendo da attribuire

alle azioni, secondo deliberazione dell'Assemblea, la quale decide anche in ordine alla destinazione dell'eventuale eccedenza.

Le riserve da utili e da valutazione formatesi con l'applicazione dei principi contabili internazionali non sono distribuibili tra i Soci nei casi previsti dalla legge.

Il Consiglio di Gestione può deliberare la distribuzione, durante l'esercizio, di acconti sul dividendo, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa pro tempore vigente.

TITOLO XII

SCIoglimento E MESSA IN LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ

ARTICOLO 53

Per l'ipotesi prevista al n.6 dell'art.2484 cod.civ., la deliberazione di scioglimento anticipato della Società deve essere presa in Assemblea straordinaria alla quale partecipi, anche in seconda convocazione, almeno un trentesimo dei Soci aventi diritto al voto, fermo il disposto del terzo comma dell'Articolo 28 del presente Statuto.

Detta Assemblea straordinaria nomina i liquidatori determinandone i poteri, nonché le modalità di liquidazione, fatte salve le disposizioni di legge inderogabili e le autorizzazioni e prescrizioni previste dalle disposizioni di legge in materia.

L'Assemblea straordinaria, con propria delibera, può revocare i liquidatori.

* * *

Testo approvato con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci di Banche Popolari Unite S.c.p.a. in data 3 marzo 2007 in sede di approvazione del progetto di fusione per incorporazione di Banca Lombarda e Piemontese S.p.A. con verbale in pari data n. rep. 22699/9831 a rogito Notaio Dott. Armando Santus, iscritto presso il Registro delle Imprese di Bergamo in data 29.03.2007, modificato in data:

10 ottobre 2007 delibera Consiglio di Sorveglianza iscritta presso il Registro delle Imprese di Bergamo in data 11 ottobre 2007 per adeguamento a nuove disposizioni regolamentari emanate della Consob

10 maggio 2008 delibera dell'Assemblea dei Soci iscritta presso il Registro delle Imprese di Bergamo il 14 maggio 2008

09 maggio 2009 delibera dell'Assemblea dei Soci iscritta

presso il Registro delle Imprese di Bergamo
il 15 maggio 2009

- 27 maggio 2009 delibera Consiglio di Gestione iscritta presso il Registro delle Imprese di Bergamo in data 28 maggio 2009, in esercizio della delega ex art. 2420 ter cod. civ. conferita dall'assemblea straordinaria dei soci del 9 maggio 2009
- 18 GIUGNO 2009 delibera Consiglio di Gestione iscritta presso il Registro delle Imprese di Bergamo in data 19 giugno 2009, in attuazione totale della delega ex art. 2420 ter cod. civ. conferita dall'assemblea straordinaria dei soci del 9 maggio 2009
- 30 aprile 2011 delibera dell'Assemblea dei Soci iscritta presso il Registro delle Imprese di Bergamo il 9 maggio 2011
- 13 maggio 2011 delibera Consiglio di Gestione iscritta presso il Registro delle Imprese di Bergamo in data 16 maggio 2011, in esercizio della delega conferita dall'assemblea dei soci del 30 aprile 2011
- 01 giugno 2011 delibera Consiglio di Gestione iscritta presso il Registro delle Imprese di Bergamo in data 3 giugno 2011, in esercizio della delega conferita dall'assemblea dei soci del 30 aprile 2011
- 25 luglio 2011 attestazione del Presidente del Consiglio di Gestione inerente la soppressione di clausole statutarie provvisorie, iscritta presso il Registro Imprese di Bergamo il 27 luglio 2011.

UNIONE DI BANCHE ITALIANE
CONSIGLIO DI GESTIONE

Il Presidente

